



Provincia di Venezia

AMBIENTE



Prot. n. 11747-13

Determinazione N. 262 / 2013

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIGLIO S.R.L. ALLA REALIZZAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DEL PROGETTO DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SITO IN VIA TRIESTINA 30020 TORRE DI MOSTO (VE)

Il dirigente

Visto che:

con determinazione provinciale prot. n. 40536 del 14.06.2011 è stata rilasciata l'approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. 3/2000 sito in via Triestina in comune di Torre di Mosto (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero R13 e R12 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con nota prot. n. 24108 del 16.03.2012 sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dalla ditta per un importo pari a 4.281,22 euro (quattromiladuecentoottanuno/22 euro) e aventi scadenza al 03.11.2015;

con nota prot. 70751 del 02.08.2012 la ditta Giglio Srl ha presentato il collaudo funzionale dell'impianto e contestualmente ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo;

con nota prot. 83414 del 19.09.2012 la Provincia di Venezia ha comunicato di aver concluso l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio richiesta con prot. . 70751 del 02.08.2012 ed ha richiesto l'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate;

con nota prot. 101864 del 16.11.2012 la ditta ha presentato un'appendice alla polizza fideiussoria già prestata;

con nota prot. 109646 del 10.12.2012 è stata chiesta nuovamente un'appendice alla polizza fideiussoria già prestata, in quanto quella presentata non era conforme al modello inviato con la precedente nota prot. 83414 del 19.09.2012;

alla data odierna la ditta non ha ancora trasmesso quanto richiesto con prot. 109646 del 10.12.2012 e pertanto non è ancora stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000;

con nota del 04.07.2012, acquisita al prot. n. 60667 del 04.07.2012 la ditta ha presentato richiesta di modifiche, di seguito elencate:

- Possibilità di ricevere e sottoporre ad attività di recupero R4 rifiuti non pericolosi costituiti da cavi dismessi con il conduttore in rame ed identificati con i CER 170411, 160216 e 191203;
- Inserimento di una nuova linea di trattamento dei rifiuti per realizzare l'attività di cui al punto precedente;
- Riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto;

allegando alla richiesta:

- una relazione tecnica di progetto;
- gli elaborati grafici;
- la relazione di compatibilità ambientale;
- il piano di gestione operativa;

- il piano di sicurezza;
- il piano di ripristino ambientale;
- la relazione di screening alla valutazione di incidenza ambientale.

con determinazione prot. 2445 del 17.08.2012 il progetto presentato con prot. 60667 del 04.07.2012 è stato escluso dell'assoggettamento alla valutazione di incidenza ambientale

è stata convocata una riunione tecnica con nota prot. n. 67216 del 23.07.2012 i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. 85017 del 24.09.2012 unitamente al verbale prot. n.83468 del 19.09.2012;

con nota prot. 81274 del 12.09.2012 la ditta ha trasmesso spontaneamente le integrazioni richieste in sede di riunione tecnica;

con nota prot. 105229 del 28.11.2012 la ditta ha richiesto ulteriori modifiche all'autorizzazione relative al Piano di Gestione Operativa per l'attività già autorizzata e alla possibilità di ricevere in impianto catalizzatori esausti, già separati dal rivestimento metallico esterno, con il CER 160801;

nella seduta del 10.12.2012 la C.T.P.A. (prot. n. 112088 del 17.12.2012 di verbale) ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'istanza di modifica dell'autorizzazione all'esercizio presentata con le prescrizioni stabilite nell'istruttoria redatta dall'Ufficio, integrate con le decisioni assunte nella seduta stessa e previa acquisizione di documentazione integrativa consistente in un'integrazione del Piano di Gestione Operativa con una procedura di accettazione dei cavi in ingresso volta ad accertare la presenza di rifiuti che possano rendere i carichi pericolosi, in modo da differire le verifiche analitiche presso l'impianto al raggiungimento del quantitativo massimo di 5 ton;

con nota prot. 113453 del 20.12.2012 sono stati comunicati alla ditta Giglio Srl gli esiti della C.T.P.A. del 10.12.2012 e contestualmente sono state chieste alla ditta le integrazioni al Piano di Gestione Operativa secondo quanto stabilito dalla C.T.P.A.;

con nota prot. 114322 del 24.12.2012 la ditta ha richiesto l'inserimento del rifiuto codificato con CER 160122 costituito da cavi dismessi provenienti dagli impianti di autodemolizione e la riduzione dei quantitativi massimi di rifiuti stoccabili in impianto;

con nota acquisita con prot. 115605 del 31.12.2012 la ditta ha inviato le integrazioni richieste e consistenti nell'integrazione e nella modifica del piano di gestione operativa con una nuova procedura di accettazione dei rifiuti costituiti da cavi elettrici con il conduttore in rame;

Visto inoltre che

la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale";

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

la D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2010, come modificata con la DGRV 1543 del 31.12.2012, detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la giunta provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la procedura descritta dalla ditta con la nota prot. 115605 del 31.12.2012 è volta ad individuare visivamente la presenza di eventuali sostanze pericolose quali oli / grassi / idrocarburi sulla parte superficiale della guaina;

nella suddetta procedura non specifica come si possa visivamente valutare la presenza di sostanze pericolose nella composizione stessa della guaina;

non si ritiene accettabile la procedura descritta dalla ditta nella nota prot. 115605 del 31.12.2012 per i rifiuti codificati con CER 170411 e 160216, in quanto essendo voci "a specchio" la non pericolosità deve essere attestata dal produttore mediante analisi chimica che, a differenza del semplice controllo visivo, permette di escludere la presenza di sostanze pericolose nella composizione chimica della guaina del cavo elettrico;

si ritiene accettabile la procedura descritta dalla ditta nella nota prot. 115605 del 31.12.2012 per i rifiuti codificati con CER 191203 e 160122;

si ritiene che la pericolosità eventualmente determinata dalla composizione chimica della guaina debba essere altresì determinata anche nei CER 191203 e 160122 conferiti in impianto, qualora la filiera di provenienza non garantisca l'assenza di sostanze pericolose;

non sussistono impedimenti al rilascio della modifica del progetto approvato con prot. n. 40536 del 14.06.2011, richiesta con prot. n. 60667 del 04.07.2012;

DETERMINA

- 1) La ditta Giglio Srl (p.iva 01520440098) con sede legale in comune di Torre di Mosto in Via Triestina, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23 e 24 della L.R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica dell'impianto sito in comune di Torre di Mosto in Via Triestina, presentato in data 04.07.2012, di cui al prot. n. 60667 del 04.07.2012 e alle successive integrazioni citate in premessa per lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- R13:** messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto o presso altri impianti e per i rifiuti prodotti dall'attività;
 - R12S:** separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno.
 - R12A:** accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;
 - R4:** trattamento consistente nella triturazione di cavi elettrici con il conduttore in rame per l'ottenimento di rame che cessa la qualifica di rifiuto conforme alle caratteristiche tecniche e merceologiche stabilite dalla norma tecnica di settore UNI - En 12861:2001;
 - D15:** deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.
- nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 2) L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono essere conclusi entro 3 anni dal loro avvio. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia di Venezia entro 7 giorni.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso.
- 4) La Ditta, **con anticipo di almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve presentare l'appendice di recepimento della modifica approvata secondo il modello allegato alla presente redatto in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione
- 5) Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € 3.000.000,00 (= *Euro tremilioni/00*).
- 6) L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Provincia di Venezia, dell'appendice alla polizza prestata, nonché alla presentazione di quanto altro previsto all'art. 25 della LR 3/2000:
- a) dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - b) collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate effettuato da professionista abilitato, diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori;
 - c) data di avvio dell'impianto;
 - d) il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;
 - e) piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Provincia ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
- 7) All'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere effettuata una misura fonometrica presso il recettore posto a 300 metri a sud dell'impianto.
- 8) Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000, redatto da professionista abilitato diverso dal progettista o direttore/esecutore dei lavori, specificando altresì le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere dalla a) alla g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 9) In particolare, in sede di collaudo funzionale la ditta dovrà attestare che i livelli sonori prodotti dalla nuova attività rispettino i valori limite assoluti di immissione ed emissione nonché i limiti differenziali presso i ricettori.
- 10) L'impianto non potrà essere avviato in assenza della certificazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi; rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.

- 11) Nell'esercizio provvisorio, la ditta Giglio Srl ha l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 12) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite, come definite nel punto 1), nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella seguente tabella.

Codice CER	Descrizione	Causale di recupero
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12 ^S - R12 ^A - R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160122	Componenti non altrimenti specificati (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160216 (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13
191203	Metalli non ferrosi (cavi con il conduttore in rame)	R4 - R12 ^A - R13

- 13) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13), non può superare complessivamente le **30 tonnellate**, (di cui al massimo **13 tonnellate** di rifiuti in ingresso e **21 tonnellate** di rifiuti prodotti in impianto).
 14) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti codificati con CER 160801 per l'operazione di separazione del rivestimento metallico del catalizzatore e nella successiva triturazione del monolita interno (R12) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
 15) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti consistenti in cavi elettrici con il conduttore in rame per di recupero (R4) non può superare le **3 tonnellate/giorno**, e le **825 tonnellate/anno**.
 16) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 13), sono quelli sotto elencati

Codice CER	Descrizione
19 12 02	Metalli ferrosi (rivestimento metallico del catalizzatore)
19 10 06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 (monolita interno triturato)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelli di cui alla voce 161001
191204	Gomma

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13), dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 17) I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore in rame, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura "cavi elettrici".
 18) I rifiuti identificati da un codice CER "voce a specchio", 170411 e 160216, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore, ad esclusione di impianti di trattamento rifiuti) nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
 19) Qualora i cavi elettrici con il conduttore in rame, codificati con codice CER "voce a specchio", 170411 e 160216, ricevuti in impianto provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l'assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti in impianto anche in assenza di analisi chimica.
 20) I cavi elettrici dismessi con il conduttore in rame codificati con i CER 160122 e 191203 potranno essere ricevuti in impianto secondo la procedura descritta nella nota prot. 115605 del 31.12.2012 e pertanto :

- Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una "Scheda di caratterizzazione del rifiuto"
 - Per quantitativi superiori al 5 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
 - Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 5 ton oltre alla "Scheda di caratterizzazione del rifiuto" viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell'analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli - grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo. Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
 - Al raggiungimento del quantitativo di 5 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all'operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.
- 21) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 22) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alle seguenti normative tecniche di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate:

DISPOSIZIONI GENERALI

- 23) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 24) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06; nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 25) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 26) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 27) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 28) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 29) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 30) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 31) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 32) La dichiarazione di cui al precedente articolo deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 33) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.

- 34) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 35) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 36) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 37) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 38) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 39) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 40) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Torre di Mosto (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 41) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 42) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 43) Entro 90 (novanta) giorni dal ritiro del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare a questa Provincia un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
- a) le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
 - b) le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
 - c) le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
 - d) le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.
- 44) Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 40536 del 14.06.2011 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
- 45) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 46) Il presente provvedimento potrà essere revocato, integrato o modificato in conseguenza della conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio richiesta con prot. 70751 del 02/08/2012
- 47) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 48) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso alla Regione Veneto, al Comune di Torre di Mosto, all'ARPAV sezione provinciale di Venezia ed al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Treviso, dell'ARPAV, all'AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

La presente copia composta di n. 8
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
445/2000.
Venezia, li 5 FEB. 2013

Il funzionario tecnico

D.SSA SOFIA MEMOLI



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 12 FEB. 2013